Codice A1604B

D.D. 23 dicembre 2021, n. 854

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di sei captazioni potabili da galleria drenante - denominate S1a, S2, S3, S4, S5 e S6 - ubicate nel Comune di Donato (BI), gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando (BI) e di Camburzano (BI).



ATTO DD 854/A1604B/2021

DEL 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di sei captazioni potabili da galleria drenante - denominate S1a, S2, S3, S4, S5 e S6 - ubicate nel Comune di Donato (BI), gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando (BI) e di Camburzano (BI).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", con nota in data 21/04/2021, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127, mettendo a disposizioni dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia di sei captazioni potabili da galleria drenante - denominate S1a, S2, S3, S4, S5 e S6 - ubicate nel Comune di Donato (BI), gestite dal S.I.I. S.p.A. e già utilizzate a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando (BI) e di Camburzano (BI), al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 6/09/2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sei captazioni da galleria drenante di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che le stesse aree risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

L'area in esame è ubicata a Est dell'abitato di Donato, nel fondovalle del rio Riffreddo, il cui bacino, prevalentemente occupato da aree boscate e prati, è limitato a Sud dalla dorsale Donato-Lace (su cui passa la S.P. n. 405) e a Nord dalla dorsale spartiacque con l'asta principale del torrente Ingagna, di cui il rio è tributario di destra. Nel bacino del rio Riffreddo, il sistema di circolazione idrica sotterraneo afferente alle captazioni è individuabile all'interno della coltre detritica

superficiale alimentata, principalmente, per infiltrazione diretta dalla superficie, nella quale si verificano flussi idrici poco profondi, localizzati in base all'andamento morfologico e più o meno continui nel tempo: per tale motivo il bacino idrogeologico della falda superficiale può essere identificato, con buona approssimazione, con il bacino idrografico del rio e le direzioni di flusso possono essere assimilate a quelle del drenaggio superficiale.

Le opere di presa sono costituite da gallerie e tubi drenanti sotterranei realizzate a ridosso del corso d'acqua: le captazioni S1a, S2, S5 e S6 sono collocate nel fondovalle e hanno una interrelazione con il flusso superficiale del rio Riffreddo, che viene drenato in sub-alveo, mentre le restanti captazioni, S3 e S4, intercettano i flussi ipogei che discendono dal versante orografico destro. Nei pressi dell'area di captazione non si rilevano fenomeni di dissesto recenti o in atto.

I Comuni di Camburzano e di Mongrando utilizzano le sei captazioni per alimentare i propri acquedotti: la *S1a* appartiene al Comune di Camburzano, le restanti *S2*, *S3*, *S4* e *S5* sono, invece, di proprietà del Comune di Mongrando. Solamente la *S6* (tubo drenante), realizzata nell'agosto 2003 e utilizzata a partire dal maggio 2004, ricade in parte su terreno di proprietà del Comune di Camburzano e in parte su terreno di proprietà del Comune di Mongrando e attraversa, in sottosuolo, il rio, passando dalla sinistra orografica alla destra, dove si collega con la *S5*.

In base alla tipologia di presa, all'ubicazione catastale, alla quota altimetrica e alla loro funzione rispetto alla rete acquedottistica, le sei captazioni possono essere così suddivise:

- galleria drenante S1a mappale n. 73 del foglio di mappa n. 15 quota 582,32 metri s.l.m.;
- galleria drenante S2 mappale n. 136 del foglio di mappa n. 15 quota 570,16 metri s.l.m.;
- galleria drenante S3 mappale n. 136 del foglio di mappa n. 15 quota 577,82 metri s.l.m.;
- galleria drenante S4 mappale n. 136 del foglio di mappa n. 15 quota 580,69 metri s.l.m.;
- galleria drenante S5 mappale n. 136 del foglio di mappa n. 15 quota 570,39 metri s.l.m.;
- tubo drenante *S6* mappali n. 72, 73, 137, 133 e 108 del foglio di mappa n. 15 quota 571 metri s.l.m..

L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua da tali captazioni è stato autorizzato con due distinte concessioni a favore del Comune di Mongrando (D.M. n. 2172 del 6/6/1953) e del Comune di Camburzano (D.P.G.R. n. 2.367 del 15/7/1974).

Successivamente, la Provincia di Biella aveva accordato:

- con la determinazione n. 3 del 12/1/2003 il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già in essere al Comune di Camburzano, per continuare a derivare ad uso potabile per mezzo di due captazioni ubicate in località Riffreddo del Comune di Donato, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dall'1/1/1986, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e fino al 31/12/2015;
- con la determinazione n. 3988 del 23/9/2003 il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già in essere al Comune di Mongrando, per continuare a derivare ad uso potabile da cinque captazioni facenti parte di un gruppo di sette opere di presa ubicate in località Riffreddo del Comune di Donato, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6/6/1983, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e fino al 5/6/2013.

Precedentemente, con la determinazione n. 986 del 10/3/2003, la Provincia di Biella aveva autorizzato i Comuni di Camburzano e Mongrando - ai sensi dell'articolo 50 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. - ad attuare alcune varianti alle opere costituenti le derivazioni d'acqua oggetto della propria determinazione n. 3 del 12/1/2003 assentita al Comune di Camburzano e del D.M. n. 2.172 del 6/6/1953, in corso di rinnovo richiesto dal Comune di Mongrando con istanza in data 22/3/1990 e 13/4/1995, allo scopo di ripristinare l'originaria capacità idrica delle captazioni, nel frattempo venuta sensibilmente a diminuire. I lavori di realizzazione degli interventi di cui sopra hanno avuto inizio 1'1/9/2003 e si sono regolarmente conclusi il 22/9/2003, secondo quanto attestato dalla Relazione Finale di regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, datata novembre 2005.

In data 20/4/2006 i Comuni di Camburzano e Mongrando hanno presentato alla Provincia di Biella

istanza congiunta per richiedere il rilascio di specifica variante sostanziale alle concessioni sopra citate e prevista dall'articolo 27 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare le rispettive quantità d'acqua invariate e previste dai medesimi titoli, secondo le nuove modalità risultanti dagli interventi autorizzati con la determinazione della Provincia di Biella n. 986 del 10/3/2003 e già realizzati e conclusi allo scopo di ripristinare l'originaria capacità idrica delle captazioni stesse.

Per le medesime utenze è subentrato, in forza della determinazione della Provincia di Biella n. 2635 del 28/8/2008 - ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 - il S.I.I. S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per i territori comunali di Camburzano e Mongrando.

Il fabbisogno complessivo corrispondente alla somma delle portate assentite nei disciplinari di concessione è di 12 l/s, ripartiti in 10 l/s per il Comune di Mongrando e di 2 l/s per il Comune di Camburzano, grazie ad un ripartitore presente lungo la linea di adduzione, presso il serbatoio di località Gujasc. Attualmente, sulla base di periodiche misurazioni eseguite direttamente nelle opere di presa e nel raccoglitore terminale, le portate medie complessive sono diminuite a valori compresi tra 6 e 8 l/s a seconda delle precipitazioni.

Tutte le opere di presa risalgono all'epoca costruttiva riguardante la concessione originaria (prima del 1953), ad eccezione della *S5* e della *S6*, che risalgono, rispettivamente, al 1992 e al 2003; attualmente risultano tutte in discreto stato di manutenzione. Vengono di seguito descritte le singole opere.

La captazione *S1a* (codice identificativo SII090) è costituita da una galleria drenante ispezionabile di altezza 1,5 metri e lunghezza 18,6 metri, con recapito in un manufatto seminterrato con funzione di desabbiatore e di presa; le dimensioni interne della cabina sono 3,8x1,8 metri. La captazione è protetta dalle acque esterne, a monte, da un canale di guardia in acciottolato e, verso il rio Riffreddo, da un piccolo argine in terra e da un muretto.

La captazione S2 (codice identificativo SII091) è costituita da una galleria drenante ispezionabile di altezza 1,4 metri e di lunghezza 13 metri e da una presa laterale a vasca delle dimensioni di 4,5x3,8 metri; il recapito avviene in un manufatto seminterrato con funzione di desabbiatore (2x2 metri) protetto dalle acque esterne, a monte, da un canale di guardia attualmente in cattivo stato di manutenzione essendo in parte riempito da depositi colluviali e sede di una folta vegetazione.

La captazione *S3* (codice identificativo SII092) è costituita da una galleria drenante ispezionabile di altezza 1,5 metri e lunghezza 20,5 metri inclinata planimetricamente rispetto al desabbiatore, con recapito in un manufatto seminterrato con funzione di desabbiatore e di presa; le dimensioni interne della cabina, protetta da un canale di guardia, sono 4,5x2 metri.

La captazione *S4* (codice identificativo SII093) è costituita da una galleria drenante ispezionabile a forma di L, di altezza 1,5 metri e di lunghezza di 9,5+20 metri, con recapito in un manufatto seminterrato con funzione di desabbiatore e di presa; le dimensioni interne della cabina, protetta da un canale di guardia, sono 2,2x1 metri.

La captazione *S5* (codice identificativo SII094), realizzata nel 1992, consiste in una galleria drenante eseguita con tubazione di diametro 1,5 metri lunga 60 metri, calottata con calcestruzzo e rete elettrosaldata superiormente e sul lato verso il rio Riffreddo, nella quale vengono convogliate anche le acque captate dalla *S2* e dalla *S6*. Le dimensioni interne sono di 2,5x2 metri e risulta protetta dalle acque esterne da un canale di guardia. Il casotto terminale è posto alla quota di 570,39 metri s.l.m., ad una distanza di 13 metri a monte del raccoglitore. Nel tratto interessato dall'opera, il rio Riffreddo è stato canalizzato mediante cabalette trapezoidali in calcestruzzo per evitare infiltrazioni dirette dal corso d'acqua.

Il tracciato della trincea drenante S6 (codice identificativo SII233) percorre il fondovalle del rio Riffreddo partendo, da valle, in corrispondenza della testata del tunnel esistente (S5) e sviluppandosi, verso monte, per una lunghezza complessiva di circa 80 metri, in direzione Ovest-

Nord-Ovest; all'estremità inferiore del drenaggio è presente un pozzetto d'ispezione nel quale vengono convogliate tutte le acque intercettate lungo il tragitto sotterraneo dal tubo drenante e da cui l'acqua viene poi immessa nell'adiacente cunicolo di raccolta esistente S5. La profondità dello scavo, lungo cui corre il tubo di raccolta delle acque d'infiltrazione, è compreso tra -2 e -4 metri, ad eccezione di un tratto in sinistra orografica del rio, dove è stato posizionato un pozzetto intermedio di collegamento che raggiunge una profondità di circa -5 metri dal piano-campagna. La trincea S6 capta la falda freatica per tutto il tratto superiore alla base del versante e intercetta il tubo di collegamento proveniente dalla captazione S1a, che attualmente contribuisce all'apporto idrico solo in caso di precipitazioni ingenti.

Tutte le acque di superficie potenzialmente interferenti con le captazioni sono allontanate mediante fossi di guardia che hanno completato quelli esistenti già dagli anni '50, che attualmente risultano ricoperti dalla vegetazione.

Tutte e sei le captazioni recapitano le acque derivate in un raccoglitore che funziona da camera di ulteriore sedimentazione, di sfioro, di esclusione, di manovra e di carico della condotta adduttrice, posto ad una quota di 568,56 metri s.l.m. e di dimensioni 3,75x1,5x2,35 metri. Dal raccoglitore l'acqua viene trasferita nel serbatoio denominato Gujasc, dove avviene la clorazione e che si trova in Comune di Mongrando ad una quota di circa 545 metri s.l.m., nei pressi della S.P. n. 405 per Donato; dal serbatoio Gujasc la tubazione raggiunge il partitore, situato ad una quota di circa 528 metri s.l.m., che suddivide le portate tra i due comuni e che, per il Comune di Mongrando, costituisce a tutti gli effetti il serbatoio di carico e di distribuzione principale e da cui si dipartono tre condotte:

- la prima, per approvvigionare le frazioni Ruta e Graziano;
- la seconda, per alimentare la zona Ovest di Mongrando, dalla quale partono le diramazioni per Borgo S. Lorenzo/Vignazze e quella di Carenane a Sud di S. Lorenzo, utilizzato dalle frazioni Tana e Villa Romana;
- la terza, per approvvigionare Curanuova, con primo recapito nel serbatoio di Trucco Bello e per la successiva alimentazione delle frazioni Catto, S. Michele e Granero fino al recapito nel serbatoio di località Armone, a sua volta interconnesso con l'acquedotto del Grillo Curanova e il capoluogo a Est.

La restituzione avviene tramite tubi di scarico in diversi punti, a quote comprese tra 330 e 315 metri s.l.m., nel bacino del torrente Ingagna, in Comune di Mongrando.

Dal partitore si diparte anche la condotta di adduzione di pertinenza del Comune di Camburzano, che convoglia le acque al pozzetto piezometrico in località Aral Grande (488 metri s.l.m.) e, successivamente, al serbatoio in località Vallone del Rio Omara (484 metri s.l.m.) prima di essere distribuita alle utenze.

La restituzione dei reflui di scarico avviene tramite convogliamento nella fognatura pubblica in diversi punti lungo la S.S. n. 338 Biella-Mongrando, quindi nei depuratori e da questi nei torrenti Vobbia ed Elvo, rispettivamente nel territorio dei Comuni di Camburzano e Occhieppo Inferiore.

Data la particolarità delle opere di presa, non esplicitamente comprese nelle tre tipologie previste della normativa di riferimento (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici superficiali), il proponente ha optato per assimilare le gallerie drenanti in esame a sorgenti, in quanto accostabili a tale tipologia di presa per il fatto che intercettano la falda freatica ospitata nei depositi alluvionali superficiali che non emerge naturalmente dalla superficie topografica ma che è portata a giorno antropicamente tramite l'approfondimento di gallerie e tubi lineari che intercettano la superficie piezometrica di tale falda.

Per tale ragione, le captazioni sono state considerate come delle venute a giorno di acqua di falda per sola gravità, come effettivamente avviene, da monte in senso idrogeologico e il dimensionamento dell'area di salvaguardia è stato valutato utilizzando il *criterio idrogeologico*, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, avvalendosi di una consistente serie

storica, benché discontinua, di misure di portata disponibili (anni 1999-2008) che hanno permesso di definire il regime idrogeologico, rilevando un tempo di dimezzamento delle portate stimabile in 7-10 giorni, che ha consentito di indicare - ai sensi del punto 3.1.4 dell'Allegato A dello stesso regolamento - una classe di vulnerabilità intrinseca alta (B) per l'acquifero alimentante le captazioni. Per tale condizione di vulnerabilità la normativa vigente prevede di individuare le zone di tutela assoluta, di forma rettangolare, con dimensioni ricavate dalla tabella 2 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 e dell'effettiva situazione morfologica del settore in esame mentre le zone di rispetto, ristretta ed allargata, sono perimetrate in base alla tabella 3 dell'Allegato A del medesimo regolamento. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; nel rispetto di tali parametri dimensionali sono state riportate queste misure considerando l'estensione in sottosuolo delle gallerie drenanti; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole gallerie attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante ha forma poligonale, per una superficie complessiva di 18.500 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e sei le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa e con limite massimo in corrispondenza dello spartiacque, ove intercettato, per una superficie complessiva di 139.400 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e sei le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni, per una superficie di 538.200 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI BIELLA - ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONGRANDO E CAMBURZANO - SII - Servizi Idrici Integrati s.p.a. - Progetto per la ridefinizione delle aree di rispetto delle sorgenti ad uso idropotabile dei Comuni di Mongrando e Camburzano – TAVOLA 2 - Planimetria catastale con delimitazione delle aree di salvaguardia e individuazione dei centri di pericolo potenziali - SCALA 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La porzione di territorio che rientra nell'area di salvaguardia individuata comprende terreni con destinazione d'uso prevalente agricola (boschi e pascoli), per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, ma anche una porzione ad uso residenziale (parte dell'abitato di Donato).

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto: nella zona di rispetto ristretta ricadono un tratto della rete fognaria a servizio dell'abitato di Donato, un tratto di collettore fognario di frazione Lace e due edifici abitativi rurali dotati di scarico in sottosuolo previo trattamento in fossa Imhoff; all'interno del bacino idrografico, coincidente con la zona di rispetto allargata, risultano invece presenti due allevamenti con classe di pericolosità bassissima, la rete fognaria a servizio dell'abitato di Donato, comprendente due sfioratori, tre scarichi di reflui domestici relativi a edifici rurali isolati e un collettore fognario collocato in frazione Lace, in prossimità della S.P. n. 405 Donato-Lace, che assicura la messa in sicurezza degli edifici abitativi dotati di scarico in sottosuolo previo trattamento in fossa Imhoff.

Il Comune di Donato (BI), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 1/06/2021, ha ritenuto che la ridefinizione dell'area di salvaguardia proposta sia stata individuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006. Per quanto attiene la presenza di centri di pericolo ha evidenziato che, con la realizzazione dei due collettori fognari è stata effettuata la messa in sicurezza dei centri di pericolo più significativi; tuttavia, in considerazione della lampante e ineliminabile elevata vulnerabilità delle opere di captazione, raccomanda al gestore di mantenere un continuo controllo sulle opere e, in particolare, di eseguire periodicamente:

- la manutenzione degli scolmatori che insistono sul corso d'acqua a servizio della rete fognaria dell'abitato di Donato;
- indagini sulle tubazioni fognarie finalizzate a individuare tempestivamente eventuali rotture. Nella medesima nota inoltre, la stessa Agenzia ha suggerito al Comune di Donato di prescrivere ai propri utenti privati ricadenti all'interno della zona di rispetto ristretta l'esecuzione di allacciamenti fognari alla rete pubblica dotati di doppia camiciatura.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti ed esaminati i dati storici analitici presenti presso il proprio archivio, con nota in data 1/06/2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di ridefinizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata, nella quale è stata riscontrata la prevalenza di terreni interessati da boschi alternati a prati permanenti e stabili. Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla "Classe A" di gestione agricola in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta, che comporta una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, la massima limitazione degli interventi agronomici ammesse sui prati e prato pascoli presenti. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 23/09/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato utilizzato il *criterio* idrogeologico, essendo le gallerie drenanti assimilate, da un punto di vista idrogeologico, a sorgenti

lineari.

Accertato che le sei captazioni potabili da galleria drenante - denominate \$1a, \$2, \$3, \$4, \$5 e \$6-ubicate nel Comune di Donato, gestite dal S.I.I. S.p.A. e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando e di Camburzano, sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5/02/2009 (successivamente aggiornato).

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, degli scolmatori che insistono sul corso d'acqua a servizio della rete fognaria dell'abitato di Donato e dei fossi di guardia a protezione delle captazioni;
- si intensifichi la periodicità dei controlli finalizzati a garantire la funzionalità del sistema di disinfezione;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; si effettuino, inoltre, indagini sulle tubazioni fognarie finalizzate a individuare tempestivamente eventuali rotture;
- il Comune di Donato provveda a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nella zona di rispetto ristretta siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

visto il D.M. n. 2172 del 6/06/1953, con il quale è stato autorizzato a favore del Comune di Mongrando l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile da due captazioni facenti parte di un gruppo di sette opere di presa ubicate in località Riffreddo, nel Comune di Donato;

visto il D.P.G.R. n. 2.367 del 15/07/1974, con il quale è stato autorizzato a favore del Comune di Camburzano l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile da cinque captazioni facenti parte di un gruppo di sette opere di presa ubicate in località Riffreddo, nel Comune di Donato;

vista la determinazione n. 3 del 12/01/2003, con la quale la Provincia di Biella ha accordato al Comune di Camburzano il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già in essere, per continuare a derivare ad uso potabile 4 l/s massimi e 2 l/s medi per mezzo di due captazioni ubicate in località Riffreddo, nel Comune di Donato, con restituzione dei reflui di scarico mediante la fognatura pubblica nei torrenti Vobbia ed Elvo, rispettivamente nel territorio dei Comuni di Camburzano e Occhieppo Inferiore;

vista la determinazione n. 3988 del 23/09/2003, con la quale la Provincia di Biella ha accordato al Comune di Mongrando il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già in essere, per continuare a derivare ad uso potabile 10 l/s massimi da cinque captazioni facenti parte di un gruppo di sette opere di presa ubicate in località Riffreddo, nel Comune di Donato, con obbligo di restituzione delle colature, eccedenze e reflui di scarico nel bacino del torrente Ingagna, in Comune di Mongrando;

vista la determinazione n. 986 del 10/03/2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato i Comuni di Camburzano e Mongrando - ai sensi dell'articolo 50 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. - ad attuare alcune varianti alle opere costituenti le derivazioni d'acqua oggetto della propria determinazione n. 3 del 12/1/2003 assentita al Comune di Camburzano e del D.M. n. 2.172 del

6/6/1953, in corso di rinnovo richiesto dal Comune di Mongrando con istanza in data 22/3/1990 e 13/4/1995, allo scopo di ripristinare l'originaria capacità idrica delle captazioni, nel frattempo venuta sensibilmente a diminuire;

vista l'istanza presentata in maniera congiunta dai Comuni di Camburzano e di Mongrando alla Provincia di Biella in data 20/04/2006 per richiedere - ai sensi dell'articolo 27 del regolamento regionale 10/R/2003 - il rilascio di specifica variante sostanziale alle concessioni sopra citate e per poter continuare a derivare le rispettive quantità d'acqua invariate e previste dai medesimi titoli, secondo le nuove modalità risultanti dagli interventi autorizzati con la determinazione della Provincia di Biella n. 986 del 10/3/2003 e già realizzati e conclusi allo scopo di ripristinare l'originaria capacità idrica delle captazioni stesse;

vista la determinazione n. 2635 del 28/08/2008, con la quale la Provincia di Biella ha accordato - ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 - il sub-ingresso per le medesime utenze al S.I.I. S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per i territori comunali di Camburzano e Mongrando;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 21/04/2021, con la quale ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127 invitando il Comune di Donato, l'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia e l'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 1/06/2021;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 1/06/2021 - prot. n. 18007/21;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 6/09/2021 - prot. n. 1831, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.:
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1/08/2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia delle sei captazioni potabili da galleria drenante denominate \$\$S1a\$, \$\$S2\$, \$\$S3\$, \$\$S4\$, \$\$S5\$ e \$\$S6\$ ubicate nel Comune di Donato (BI), gestite dal S.I.I. S.p.A. e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando (BI) e di Camburzano (BI), è definita come risulta nell'elaborato "REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONGRANDO E CAMBURZANO \$\$SII\$ \$\$Servizi Idrici Integrati s.p.a. Progetto per la ridefinizione delle aree di rispetto delle sorgenti ad uso idropotabile dei Comuni di Mongrando e Camburzano TAVOLA 2 Planimetria catastale con delimitazione delle aree di salvaguardia e individuazione dei centri di pericolo potenziali \$\$SCALA 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Di prendere atto che l'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento risulta essere stata dimensionata utilizzando il *criterio idrogeologico* secondo quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 essendo le gallerie drenanti assimilabili a sorgenti di tipo lineare.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia delle gallerie drenanti, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro.

Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'*azoto* somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dai Regolamenti CEE n. 834 /2007 e CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di

produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le aree verdi private e pubbliche e le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti e nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

In seguito all'approvazione della proposta del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda, avente mappali agricoli ricadenti nell'area di salvaguardia, dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Provincia di Biella.

- d. Il gestore delle sei captazioni da galleria drenante ubicate nel Comune di Donato, già utilizzate ad uso potabile e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Mongrando e di Camburzano - S.I.I. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, degli scolmatori che insistono sul corso d'acqua a servizio della rete fognaria dell'abitato di Donato e dei fossi di guardia a protezione delle captazioni;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati a servizio degli edifici che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza e a individuare tempestivamente eventuali rotture; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; si effettuino, inoltre, indagini sulle tubazioni fognarie finalizzate a individuare tempestivamente eventuali rotture;
- intensificare la periodicità dei controlli finalizzati a garantire la funzionalità del sistema di disinfezione.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni S.I.I. S.p.A. per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Donato, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/01/1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nella zona di rispetto ristretta siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre le condizioni di rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati presenti, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Tav_2_-_Aree_rispetto_e_centri_di_rischio_scala_2000.pdf 1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

